

	ente	sigla	numero	data
	Comune di Seveso Codice Ente n. 1155	C. C.	54	27 FEB. 1989
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO.				

CODICE DELIBERAZIONE

ORIGINALE



COMUNE DI SEVESO

Provincia di Milano

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno millenovecentottant anove ed il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per delibera dalla G. M., ovvero (1) con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, come da relata scritta del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione (2) straordinaria ed in seduta (3) pubblica di (4) prima convocazione.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

N. progr.	CONSIGLIERI	Presente	Assente	N. progr.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	Cassina Giuseppe	"		16	Vicentini Massimiliano		
2	Orsenigo Giancarlo	"		17	Colombo Antonio Costantino		"
3	Marcolini Alfeo		"	18	Demasi Carmelo	"	
4	Reniero Francesco	"		19	Galli Aldo	"	
5	Malerba Gianluigi	"		20	Pigaiani Massimo	"	
6	Bonomi Silvio	"		21	Fumagalli Sergio		"
7	Maderna Letizia	"		22	Colombo Antonio		"
8	Fontana Luigi	"		23	Corna Erminio	"	
9	Zanutto Vittorio	"		24	Belfiori Colombo	"	
10	Villa Clemente	"		25	Agati Demetrio	"	
11	Lazar Giorgio	"		26	Carro Gaetano		"
12	Borgonovo Giuseppe	"		27	Falcone Salvatore		"
13	Cassetta Giordano	"		28	Munari Leonello	"	
14	Anzivino Antonio	"		29	Ruggeri Carmela	"	
15	Tallarini Luigi	"		30	Stangalini Roberto		
	Lai Caterina	"			Galbiati Gabriele	"	

PRESENTI N. 24 ASSENTI N. 6

Assiste il Segretario Generale del Comune RAFFAELLO CALI' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GIANCARLO ORSENIGO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(1) Per determinazione del Sindaco o per domanda di un terzo dei Consiglieri o per disposizione del Prefetto. (2) Ordinaria o straordinaria. (3) Pubblica o privata. (4) Prima o seconda.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che il vigente Regolamento per il servizio pubblico di autonoleggio da rimessa é stato approvato con delibera C.C. n. 34 del 19/5/1951 e che di conseguenza lo stesso non é aggiornato con le recenti disposizioni legislative;

visto il T.U. n. 393 del 15/6/1959;

visto il D.P.R. n. 616 del 24/7/1977;

Vista la L.R. n. 9 del 31/1/1987 nonché la Delibera Regionale II/28288 del 12/1/1988 con la quale si sollecitano i Comuni ad adeguare i propri Regolamenti concernenti licenze di autobus da noleggio alla sopraccitata Legge;

Uditi gli interventi dei Sigg. Consiglieri risultanti dalla registrazione effettuata e contenuta in appositi fogli depositati presso l'Ufficio Segreteria;

Alla presenza di n. 24 Consiglieri con n. 15 voti favorevoli e n. 9 astenuti (Cassina, Reniero, Bonanomi, Maderna, Fontana, Lazar, Borgonovo, Corna, Galbiati) resi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

1° - di approvare l'allegato Regolamento per il servizio pubblico di autonoleggio composto da n. 18 articoli che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2° - di dare atto che il presente Regolamento recepisce le disposizioni contenute nella L.R. n. 9 del 31/7/1987 e che sostituisce quello approvato con delibera C.C. n. 34 del 19/7/1951.

Allegato: regolamento

M.M.L./d.p.

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO CON AUTOBUS
DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1
(Disciplina del servizio)

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di AUTOBUS muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'articolo 58, VI comma, del T.U. n. 393 del 15.6.1959, che viene istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato:

- a) dagli articoli 105 e 113 del T.U. n. 1740 dell'8.12.1933, tenuti in vigore dall'articolo 145, II comma, del T.U. n. 393 del 15.6.1959;
 - b) dall'articolo 57, I comma, lettera c) del T.U. n. 393 del 15.6.1959;
 - c) dal T.U. n. 393 del 15.6.1959 e dal relativo regolamento di esecuzione n. 420 del 30.6.1959;
 - d) dagli articoli 86 e 121 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.6.1931, nonché dall'articolo 158 del relativo regolamento di esecuzione n. 635 del 6.5.1940;
-) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2
(Determinazione del numero degli autobus da immettere nel servizio)

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli AUTOBUS da adibire al servizio di noleggio con conducente vengono fissati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 3
(Assegnazione della licenza)

Per esercitare il servizio con AUTOBUS di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, la quale è assegnata dal Consiglio Comunale sentito anche, ove occorra, il preventivo parere delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

L'assegnazione della licenza viene fatta in base ad una regolare graduatoria prevista dall'art. 7.

Art. 4

(Domanda per svolgere l'esercizio del servizio)

Chi intende ottenere la licenza comunale per svolgere il servizio di noleggio di AUTOBUS con conducente deve presentare domanda in bollo diretta al Sindaco. Nella domanda, oltre le generalità, il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'AUTOBUS che intende adibire al servizio e la ubicazione della rimessa.

Art. 5

(Requisiti soggettivi per ottenere la licenza)

La licenza per l'esercizio di servizi di noleggi di AUTOBUS con conducente, può essere rilasciata unicamente a soggetti che forniscano idonea documentazione relativamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
- b) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuto; oppure da esperienza pratica di almeno 3 anni, alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus;
- c) adeguato organico di personale per la gestione dei servizi.

La licenza è rilasciata unicamente a chi documenti in modo idoneo la disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio, con l'obbligo di comunicare al Comune ogni successiva variazione.

Art. 6

(Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza)

La licenza per l'esercizio di servizi di noleggi di AUTOBUS non può essere concessa a chi:

- a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956, n. 1423; 31.5.1965, n. 575; 13.9.1972, n. 646; 12.10.1982, n. 726;

- ll
- c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
 - e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - f) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizio di trasporto.

Art. 7

(Criteri preferenziali)

In presenza di una pluralità di domande di rilascio di licenza, è data preferenza:

- a) a titolari di licenza da noleggio AUTOBUS con conducente, con riferimento a singoli autobus e che intendano ampliare il parco;
- b) a cooperative o consorzi di imprese del settore;
- c) a concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

In assenza delle condizioni di cui al comma precedente, costituisce criterio preferenziale la maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Art. 8

(Rilascio della licenza)

La licenza comunale d'esercizio è rilasciata dal Sindaco in esecuzione di delibera consiliare per ogni autobus ammesso al servizio con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autobus stesso.

La licenza comunale d'esercizio ha la durata di: cinque anni.

Art. 9

(Prescrizioni di esercizio)

Nell'esercizio dell'attività di noleggio il titolare della licenza è obbligato a conservare, a bordo, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, at

testante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

- b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "Per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa dell'autobus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;
- c) copia autenticata della licenza comunale di noleggio.

Art. 10
(Revoca della licenza)

La licenza è soggetta a revoca, allorchè il soggetto che ne fruisce venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al precedente art. 6, ovvero contravenga agli obblighi di cui al precedente art. 8 in tal caso, previa diffidata, nonchè per la reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicare al Comune le intervenute variazioni del Personale di cui al secondo comma del precedente art.5.

Art. 11
(Trasferibilità e cessazione)

La licenza comunale di esercizio è trasferibile previo accertamento da parte del Comune che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, e comunque con l'assenso espresso dal Comune, non prima che siano trascorsi cinque anni dal rilascio.

Nel caso di cessazione dell'attività essa va restituita al Comune.

Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di decesso del titolare, la licenza medesima è trasferita a domanda agli eredi che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 12
(Decadenza della licenza)

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere senz'altro:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto dall'art. 16;
- b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;

- ll
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a mesi sei a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
 - d) per fallimento del titolare della licenza;
 - e) per cessione della proprietà dell'autobus;
 - f) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 10.

Art. 13

(Verifica e revisione degli autobus)

Gli AUTOBUS sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte di una Commissione nominata dal Consiglio Comunale.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile (art. 113 T.U. n. 1740 dell'8.12.1933; art. 145, II comma T.U. n. 393 del 15.6.1959).

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autobus non risponda più ai requisiti per i quali ottenere la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del D.P.R. n. 393 del 15.6.1959.

Art. 14

(Contachilometri)

Gli AUTOBUS adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

Art. 15

(Sostituzione degli autobus)

Non sono consentite sostituzioni di AUTOBUS senza autorizzazione del Sindaco di intesa con la Commissione di cui al precedente art. 13.

L'AUTOBUS che sia fermo per riparazione può essere sostituito, previa autorizzazione dello stesso Sindaco, per il solo periodo di fermo, da altro autobus di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale dell'autobus in riparazione.

Art. 16
(Inizio del servizio)

Il richiedente, dichiarato assegnatario della licenza comunale d'esercizio, ha l'obbligo di iniziare entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato ad un massimo di 120 giorni ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'AUTOBUS per cause di forza maggiore.

L'interessato dovrà, comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'AUTOBUS entro 10 giorni dalla notifica di assegnazione della licenza.

Art. 17
(Responsabilità nell'esercizio)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Art. 18
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 393 del 15.6.1959 e degli artt. 105 e 113 del T.U. n. 1740 dell'8.12.1933 tuttora vigenti, alla Legge comunale e provinciale e norme attinenti, ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Giancarlo Orsenigo)

Il Consigliere Anziano
(Giuseppe Cassina)

Il Segretario Generale
(Raffaello Cali)

UFFICIO RAGIONERIA

Registrato impegno al Cap..... del B. P.....

Il Ragioniere Capo

Si dichiara che questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 18 MAR. 1989 al 2 APR. 1989

Dalla Residenza Municipale, addì 13 MAR. 1989



Il Segretario Generale
(Raffaello Cali)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 MAR. 1989 al 2 APR. 1989, e che contro la medesima non furono prodotte opposizioni.

Addì 5 APR. 1989



Il Segretario Generale
Dott. Raffaello Cali

Comunicato all'organo regionale di controllo C.R.C. - Sez. di Milano il 16/3/89

- in duplice copia per l'esercizio del controllo, ai sensi dell'art. 8 della L. R. 8-2-1982, N. 12.
- con elenco degli atti non soggetti a controllo, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 8-2-1982, N. 12.

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

Il presente deliberato è stato ri-
pubblicato all'Albo Pretorio di
questo Comune per 15 gg. consec-
tivi dal 11/4/89 al 26/4/89.

Il presente atto, essendo trascorsi venti giorni dal ricevimento del C.R.C. senza che siano stati comunicati sospensioni o rilievi, è divenuto esecutivo ai sensi della legge regionale 8-2-1982, N. 12:

Li, 4/5/89

- artt. 8, 24, 27.
- artt. 4, 5.

Il Segretario Generale
Dott. Raffaello Cali

Addì 5 APR. 1989

Il Segretario Generale
Dott. Raffaello Cali